

Dalla Segreteria Nazionale

**Nel solco della coerenza del SIAP,
un'altra Sentenza avvalora la nostra posizione sul riordino delle carriere**

A supporto a di quanto da noi sostenuto, in maniera solitaria e spesso additati quali predicatori nel deserto, giunge una sentenza del Tar Lazio circa la legittimità, per gli appartenenti al ruolo ispettori, di avere la possibilità di poter avanzare nel ruolo direttivo, opportunità negata con il mai attuato ruolo direttivo speciale.

La giurisprudenza, con la sentenza del TAR Lazio (Sezione Prima Ter) dell'11 febbraio 2016, avvalora così la posizione del SIAP rispetto alla inderogabile urgenza di un riordino delle carriere di tutti i ruoli che consenta, così, una reale progressione di carriera, pienamente rispondente alle legittime aspirazioni di tutti colleghi ed alle esigenze funzionali della nostra Amministrazione per il servizio che dobbiamo rendere ai cittadini ed al Paese.

La denegata possibilità di progressione di carriera della qualifica apicale del ruolo Ispettori legittima e rafforza in maniera ancora più pregnante l'esigenza degli Assistenti Capo ad avere l'opportunità di poter accedere ai ruoli superiori ed alla corrispondente retribuzione superiore, mantenendo la sede, dopo tanti anni di servizio. Lo stesso discorso vale per il ruolo Sovrintendenti ed in particolare per i Sovrintendenti Capo, atteso che, come è noto, il ruolo Ispettori in organico ha meno della metà del personale richiesto e le qualifiche iniziali del ruolo, Vice Ispettori e Ispettori, sono pressoché inesistenti.

Nella coerenza e nella determinazione, scegli SIAP

N. 01439/2016 REG.PROV.COLL. N. 07489/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7489 del 2015, proposto da ... omissis ..., rappresentati e difesi dall'avv.... in Roma, ...;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum, ... omissis ...;

avverso

il silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza presentata in data 4 maggio 2015; e per l'eventuale declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" - Legge finanziaria 2006), con cui è stato stabilito che "fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, e sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni", per contrasto con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, e per la conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e ss. della legge 87/1953.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti - tutti appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, con sede di servizio situata nell'ambito della Città Metropolitana di Roma -, rivestono la qualifica di Ispettore Superiore, Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza (S.U.P.S.) Sostituto Commissario.

... omissis ...

ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 241/1990, "di dare attuazione alle disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334". In sostanza, è stato rappresentato all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza che la mancata attuazione delle disposizioni, sia transitorie (art. 25) che a regime (art. 16), del d.lgs. 334/2000 sta causando un grave pregiudizio agli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S. e in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai relativi concorsi interni, in quanto privati sia della possibilità di progredire in carriera (alla stessa stregua, ad esempio, del personale pari ruolo del Corpo di polizia penitenziaria o delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in cui il ruolo direttivo speciale, parimenti istituito, è stato invece tempestivamente costituito), sia del trattamento economico diversamente riservato al personale della Polizia di Stato che svolge funzioni in tutto o in parte identiche o analoghe a quelle previste per il ruolo direttivo speciale (in particolare, il personale del ruolo commissari con qualifica iniziale).

I ricorrenti (come detto, appartenenti al ruolo degli Ispettori) hanno interesse a ricorrere essendo tutti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 334/2000 per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato. Infatti, oltre a rivestire la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono tutti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente; già appartenevano al ruolo degli ispettori alla data del 31 agosto 1995; al 1° gennaio degli anni indicati al comma 1

del citato articolo 25 (2001-2002-2003-2004-2005) avevano maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, ovvero tre anni nella qualifica di ispettore superiore s.u.p.s.. In particolare, i Sostituti Commissari

... Omissis ..

Non avendo l'Amministrazione dato riscontro alla descritta istanza, gli interessati hanno proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, affermando l'obbligo del Ministero dell'Interno di provvedere alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006, in vigore dal 10 gennaio 2006), che prevede che "fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, e sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni".

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza del TAR Lazio ed ha affermato l'infondatezza del ricorso.

...

Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate ...omissis .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo accoglie e, per l'effetto, dichiara sussistente l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;

compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite;

ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati: Antonino Savo Amodio, Presidente Roberto Proietti, Consigliere, Estensore Rita Tricarico, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
11 02/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)